

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 614)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 giugno 1959 (V. Stampato n. 1174)*

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GIUGNO 1959

Modifiche dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i primi avieri che abbiano frequentato con successo il corso complementare ma non posseggano l'anzianità di servizio di anni cinque calcolati dalla data di arruolamento volontario, non è richiesta, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore,

la ripetizione nel grado di sergente del corso complementare previsto dal precedente articolo 3.

« Per i militari di cui al comma precedente e per quelli che, appartenendo al medesimo corso di reclutamento dei militari stessi e non avendo frequentato il corso complementare nel grado di primo aviere lo frequenteranno in quello di sergente, l'iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di sergente maggiore avrà luogo con le norme stabilite nei commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo 3 ».